

SOCIETÀ ITALIANA
DEGLI STORICI DELL'ECONOMIA

CREDITO E SVILUPPO
ECONOMICO IN ITALIA
DAL MEDIO EVO
ALL'ETÀ CONTEMPORANEA

ATTI DEL PRIMO CONVEGNO NAZIONALE

4 - 6 GIUGNO 1987

VERONA - 1988

OPERAZIONI DI CREDITO
NEI PROTOCOLLI NOTARILI ROMANI DEL TRECENTO

La storia di Roma municipale è una storia tutta da fare, in quanto è sempre stata oscurata dalla storia di Roma, centro della Cristianità e sede del papato. Per il Trecento, inoltre, alla base di questo fenomeno storiografico c'è la mancanza di fonti cittadine. Per questa ragione perfino dopo la Breccia di Porta Pia, quando la storiografia laica avrebbe voluto illustrare la storia della città avulsa dalla storia del papato, nessuno è riuscito a scrivere una storia economica di Roma¹. Stranamente nessuno storico, fino a metà degli anni Sessanta di questo secolo, ha studiato i protocolli notarili, che sono l'unica fonte esistente per il Trecento, ad esclusione della famosa, ma mutila, Cronaca di Anonimo Romano² e degli Statuti³, che ci sono pervenuti in una redazione del 1363. Infatti mancano del tutto ricordanze, lettere di mercanti, libri di conto o pratiche di mercatura, tutte fonti preziose per gli storici dell'economia delle città dell'Italia comunale. Le pergamene del XIV secolo, conservate nei vari archivi, sono poche e nella stragrande maggioranza inedite, al solito poi riguardano per lo più enti ecclesiastici. Non deve meravigliare la scarsità della documentazione romana: a Roma molto è andato distrutto nel Sacco del 1527, nei falò dei lanzichenecchi, ma anche gli eventi bellici precedenti non sono stati da meno e, per quanto riguarda le fonti notarili, le colpe possono risalire agli stessi notai ed ai loro discendenti, i quali, malgrado le ingiunzioni degli Statuti, disperdevano o distruggevano i

¹ Sulla difficoltà di scrivere una storia municipale di Roma, sulla scarsità delle fonti romane cfr. E. DUPRÈ THESEIDER, *Roma dal comune di popolo alla signoria pontificia (1252-1377)*, Bologna 1952 (Storia di Roma, XI), pp. 713-715, 718. È sintomatico inoltre che nella bibliografia del Duprè siano indicate, per quanto riguarda la storia economica sociale, monografie concernenti solo argomenti ristretti. E in questi ultimi trentacinque anni sono apparsi saggi di notevole valore, come quelli di Clara Gennaro e di Jean Claude Maire Vigueur (v. sotto, nota 6), ma ancora nessuno studioso ci ha dato una storia economica di Roma nei secoli tardomedievali.

² Cfr. l'edizione critica a cura di G. PORTA, Milano 1979.

³ Cfr. *Gli Statuti della città di Roma*, a cura di C. RE, Roma 1880. Il Re nell'introduzione nega l'esistenza di statuti anteriori, che invece sembrano essere attestati perfino nelle prime parole degli Statuti stessi. Intorno agli statuti romani, v. anche V. LA MANTIA, *Origini e vicende degli Statuti di Roma*, in «Rivista Europea», 12 (1879), pp. 429-472; G. LEVI, *Ricerche intorno agli Statuti di Roma*, in «Archivio della Società Romana di storia patria», 7 (1884), pp. 463-484; A. ROTA, *Il codice degli Statuta Urbis del 1305 e i caratteri politici della sua riforma*, *ibid.*, 70 (1947), pp. 147-169; A. PARAVICINI BAGLIANI, *Alfonso Ceccarelli, gli Statuta Urbis del 1305 e la famiglia Boccamazza. A proposito del codice Vat. Lat. 14064*, in *Xenia Medii Aevi historiam illustrantia oblata Thomae Kaeppli O.P.*, Roma 1978, pp. 336-350.

protocolli ereditati, quando i documenti non avevano più un valore economico⁴.

I protocolli dei notai romani, che si sono conservati, sono tardi rispetto a quelli genovesi, fiorentini, senesi o veneziani. Il più antico protocollo romano è del 1348 e per tutta la seconda metà del Trecento ci rimangono 80 protocolli, scritti da quindici notai diversi, ma queste imbreviature non coprono serie continue di anni e sono in parte anche inutile⁵. Ignorati, come ho detto, a lungo dagli studiosi⁶, solo di recente si è intrapresa la loro pubblicazione. Per ora sono stati editi soltanto i protocolli dei notai Giovanni di Nicola di Paolo⁷, di suo fratello Paolo⁸ e di Lorenzo Staglia⁹.

In questa sede mi limiterò ad esaminare i protocolli che sono stati scritti nel periodo che va dal 1348 (o meglio dal Natale 1347, visto che a Roma è in

⁴ Per le vicende della documentazione tardomedievale romana cfr., oltre al volume del Duprè già citato, il mio articolo su *I protocolli notarili romani del Trecento*, in «Archivio della Società Romana di storia patria», 110 (1987) in corso di stampa.

⁵ Per il secolo XIV sono rimasti solo i protocolli di Paolo Serromani, Giovanni di Nicola di Paolo, Paolo di Nicola di Paolo, Paolo de Serromanis, Antonio Gaioli, Pietro di Nicola Astalli, Marino di Pietro Milçonis, Lorenzo di Giovanni Staglia, Antonio di Lorenzo di Stefanello de Scambiis, Francesco di Stefano Capogalli, Giacomello di Stefano Capogalli, Lello di Paolo de Serromanis, Giovanni Paolo di Antonio Gaioli, Nardo di Pucio Venettini, Nicola di Giovanni di Giacomo. Sulla consistenza e le caratteristiche di questi protocolli rinvio ugualmente al mio articolo.

⁶ Erano certamente conosciuti nel Seicento: D. IACOVACCI infatti li sfrutta per il suo *Repertorio delle famiglie nobili romane* (Bibl. Vat., *Ottoboniani Latini*, 2548-2554); nel Settecento P.L. Galletti fece alcune trascrizioni specialmente delle imbreviature dello Scambi (Bibl. Vat., *Cod. Vat. lat.*, 7930) e da qui è desunta la stragrande maggioranza delle citazioni che noi troviamo in scrittori dell'Ottocento e dei primi decenni del Novecento. La prima in ordine di tempo a riconoscere l'utilità dei protocolli e a studiare direttamente i dati che se ne ricavano è stata Clara Gennaro, che, dopo essersi servita delle notizie desunte dai protocolli per la sua tesi di laurea, discussa nel 1963 presso l'Università di Roma (in appendice alla quale si trova il regesto delle imbreviature dei due Paoli Serromani), li ha usati per una ricerca sui *Mercanti e bovatieri nella Roma della seconda metà del Trecento*, apparsa nel «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 78 (1967), pp. 155-203. Successivamente J.Cl. Maire Vigueur ha sfruttato i dati che gli fornivano i protocolli dei Serromani, dello Scambi e del Venettini per studiare il declino del patrimonio degli istituti ecclesiastici religiosi, le classi dirigenti, i sistemi di produzione, le abitazioni nella Roma tardomedievale: cfr. *Les «casali» des églises romaines à la fin du Moyen Age (1348-1428)*, in «Mélanges de l'École française de Rome», 86 (1974), pp. 63-136; *Classe dominante et classes dirigeantes à Rome à la fin du Moyen Age*, in «Storia della città», 1 (1976), pp. 4-26; *Capital économique et capital symbolique: les contradictions de la société romaine à la fin du Moyen Age*, in *Gli atti privati nel tardo Medioevo. Fonti per la storia sociale*, a cura di P. BREZZI e E. LEE, Roma 1984, pp. 213-224.

⁷ *I protocolli di Iobannes Nicolai Pauli, un notaio romano del Trecento (1348-1379)*, a cura di R. MOSTI, Roma 1982 (Collection de l'École française de Rome, 63).

⁸ R. MOSTI, *Due quaderni superstiti del notaio romano Paulus Nicolai Pauli (1361-1362)*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Age et Temps modernes», 96 (1984), pp. 777-844.

⁹ *Il protocollo notarile di Lorenzo di Giovanni Staglia (1372)*, a cura di I. LORI SANFILIPPO, Roma, 1986 (Codice diplomatico della città di Roma, 3); nella stessa collana apparirà l'edizione del protocollo di Pietro di Nicola Astalli.

uso l'anno a *Nativitate*) al 1377, data del ritorno del papa a Roma dopo la «cattività» avignonese¹⁰. Si tratta di 36 annate di protocolli rogati da otto notai diversi¹¹.

Nei protocolli dei notai romani abbiamo varie forme di scritture attinenti ad operazioni di credito: confessioni di deposito, quietanze per restituzione di denaro, vendite a credito di beni, vendite con pagamento anticipato del canone anche per diversi anni, costituzioni di doti. Infiniti modi per aggirare le proibizioni della legge canonica, secondo la quale era proibito qualsiasi incremento – sia piccolo che grande – aggiunto al capitale¹²: nei testamenti però sono frequenti e palesi le menzioni di debiti o crediti contratti dal testatore¹³. Tenuto conto che le percentuali non hanno alcun valore, in quanto riguardano pochi massi erratici in un deserto della documentazione, si può però dire che circa un terzo delle imbreviature rimasteci riguardano operazioni di credito.

Nei protocolli notarili della seconda metà del XIV secolo numericamente prevalgono gli atti di deposito¹⁴. Questi vanno da piccole somme a parecchie centinaia di fiorini, a seconda, ma non sempre, che si tratti di piccoli artigiani, di mercanti, di bovattieri¹⁵. Non si arriva però alle grosse cifre che osserviamo nei contratti stipulati tra gli appartenenti alle famiglie nobiliari, i quali si indebitano anche per migliaia di fiorini, dando in pegno e

¹⁰ Inutile sottolineare qui come la residenza della Curia ad Avignone o a Roma avesse un'importanza fondamentale per l'economia romana; cfr. GENNARO, *Mercanti e bovattieri* cit., pp. 166-167.

¹¹ Tra questi notai Antonio Scambi e Paolo de Serromanis fanno la parte del leone; non abbiamo invece protocolli per gli anni 1349, 1350, 1353, 1357, 1358, 1373 e 1375. V. la tavola in fondo a questo articolo per la consistenza e l'ubicazione dei fondi: qui vengono citati i protocolli con il solo nome del notaio, seguito da un numero in cifre arabe, quando il fondo è costituito da più protocolli ed è inedito, mentre per i protocolli editi si dà il numero del documento segnato nell'edizione.

¹² Cfr. *L'etica economica medievale*, a cura di O. CAPITANI, Bologna 1974; S. RUGGIERO MAZZONE, *L'usura nel diritto canonico: Goffredo da Trani*, in *Fatti e idee di storia economica nei secoli XII-XX. Studi dedicati a Franco Borlandi*, Bologna 1977, pp. 59-73; *Una economia politica nel Medioevo*, a cura di O. CAPITANI, Bologna 1987. Per un veloce sguardo sulle condanne per usura, v. anche J. LE GOFF, *La borsa e la vita. Dall'usuraio al banchiere*, Bari 1987, pp. 17-25.

¹³ Nei testamenti talvolta si richiede genericamente agli esecutori di pagare ai «legatariis et creditoribus» e si fanno lasciti «pro male ablati»; ma spesso sono indicati specificatamente debiti e crediti. Paolo di Rosso, pescivendolo del rione S. Angelo, enumera più di cinquanta crediti, senza badare ai più piccoli, che dice di aver scritto nel suo «cartabolum credentiarum» (Scambi/3, cc. 10v-13r, 26 gennaio 1367) e senza contare quelli indicati nel codicillo al testamento (*ibid.*, cc. 13v-14v, 28 gennaio); Giovanni *Macthocii Iudicis Angeli Petri Macthei* invece enumera diciannove debiti da lui contratti e confessa di non aver ancora dato al genero la dote convenuta al momento delle nozze (Scambi/5, cc. 81v-84v, 2 agosto 1369). E gli esempi potrebbero continuare.

¹⁴ Con questo nome viene di solito indicato il prestito, che solo raramente è chiamato mutuo.

¹⁵ I bovattieri rappresentano in questo periodo la classe sociale in ascesa: sono mercanti di campagna, ma che risiedono in città, coltivano fondi di loro proprietà o presi in locazione e si occupano preminentemente dell'allevamento del bestiame; cfr. GENNARO, *Mercanti e bovattieri* cit., *passim*.

garanzia i castelli di famiglia, che talvolta vengono poi riscattati dai familiari dei debitori, per evitare che il patrimonio familiare vada disperso¹⁶.

In questi anni i prestiti più piccoli registrati dai notai si aggirano intorno ai tre o quattro fiorini¹⁷, a somme comunque inferiori a dieci fiorini¹⁸. Spesso sono reiterati e sembrano venir richiesti con maggior frequenza nei primi mesi dell'anno. Non sono quasi mai cassati dai protocolli notarili, dove però troviamo notizia di restituzioni di somme ugualmente piccole. In realtà il creditore era maggiormente interessato a far registrare quanto denaro aveva esposto e meno interessato alla scrittura della riscossione del suo credito; il debitore, al quale questa seconda scrittura avrebbe fatto più comodo, non aveva molto probabilmente il denaro per pagare il notaio, perché scrivesse l'atto attestante la restituzione del prestito.

Nella maggior parte di questi piccoli prestiti notiamo che ne viene richiesta la restituzione nel giorno della festa di s. Angelo del mese di settembre (s. Michele arcangelo) o anche alla vendemmia. Non sempre viene indicata la modalità di pagamento: talvolta si richiede la restituzione in *pecunia numerata*, cioè in contante, altre volte la restituzione sarà fatta in mosto¹⁹ – in quantità tale che compensi la somma prestata, o meglio per quel

¹⁶ Il ceto baronale in questo periodo perde gran parte del suo potere politico (come si può notare anche leggendo gli Statuti) ed anche di quello economico. È spesso legato ad un treno di vita più alto delle sue possibilità; in caso di matrimonio le doti delle fanciulle nobili sono più consistenti di quelle date alle figlie di ricchi mercanti e bovattieri, cfr. MAIRE VIGUEUR, *Classe dominante* cit., pp. 16, 24-25. Per questa e per altre ragioni parte del loro patrimonio immobiliare cambia proprietario: Nicola e Guglielmo Savelli vendono nel 1363 al notaio Eunufrio *qd. Iacobi de magistris Luce* la loro quota di case affittate e botteghe che posseggono insieme ad altri della famiglia nei rioni Ripa, S. Angelo e Campitelli (Scambi/1, cc. 192v-195r); il solo Nicola vende poi nel 1369 a Francesca de Comitè, badessa di S. Eufemia, metà del *castrum de Sancto Iennaro*, sito nella Marittima fuori porta S. Giovanni per 1700 fiorini da versarsi in tre rate (de Serromanis/10, cc. 70r-74v, 1 agosto 1369) e nel 1374 a Teballo *Talgentis* la metà del tenimento di *castrum Candalforum in partibus Maritime extra portam Apie* per 2000 fiorini, ma 1000 ne aveva avuti in prestito dallo stesso Teballo poco prima (Scambi/8, c. 11 r-v).

¹⁷ In questi anni a Roma correvano ancora i provisini: dodici denari provisini equivalgono ad un soldo e venti soldi facevano una libbra. Contemporaneamente era in corso anche il fiorino, che corrispondeva a 47 soldi di provisini. Cfr. V. CAPOBIANCHI, *Appunti per servire all'ordinamento delle monete coniate dal Senato Romano dal 1184 al 1439*, in «Archivio della Società Romana di storia patria», 18 (1895), pp. 417-445, 19 (1896), pp. 75-123.

¹⁸ V. ad esempio per i prestiti più piccoli Astalli, c. 38r, 3 giugno 1368: Paluzio di Lello Ley dichiara di avere in deposito da Stefanello di Bucio 54 soldi di provisini, la restituzione è chiesta per la fine dello stesso mese, oppure Serromani/2, c. 33v, 15 dicembre 1351: Lello detto anche Vocca riceve da Meolo Porcari un fiorino, che deve rendere entro febbraio. In Scambi/2, c. 26v, 1 gennaio 1364 è registrato un deposito di un fiorino, che può forse essere considerato un pagamento anticipato: si chiede infatti che la restituzione venga effettuata con dieci giornate di potatura alla vigna del creditore a cominciare dall'indomani della stesura dell'atto. Il prestito più piccolo in senso assoluto è ricordato in un testamento: si tratta di due soldi di provisini dovuti da Silvestro di Lorenzo Baroncelli, canonico di S. Maria Maggiore ad un ebreo (de Serromanis/3, cc. 46r-49v).

¹⁹ Si possono assimilare a questo tipo di deposito le vendite di mosto fatte in periodi lontani dalla vendemmia, il cui pagamento è anticipato al momento della stesura dell'atto; poiché i prezzi del mosto

prezzo che varrà alla spremitura decurtato di cinque soldi per ogni salma – oppure anche in pesci, quando il creditore sia un pescivendolo e il debitore un pescatore²⁰. Si danno poi in deposito anche grano ed orzo nei mesi invernali e la restituzione dovrà essere effettuata al tempo del raccolto o all'Assunzione²¹. Questi prestiti non in denaro sono poco frequenti, ma alcuni di quelli espressi in denaro potrebbero nascondere in realtà il corrispettivo di una merce²².

Nella maggior parte dei casi non viene però indicata con precisione la data in cui la somma mutuata dovrà essere restituita: si usa normalmente una formula vaga «promittit reddere et restituere ad omnem ipsius ... requisitionem et voluntatem», senza indicare logicamente la penale in caso di ritardato pagamento, anche questo un modo per eludere i divieti canonici: un prestito senza scadenza non può essere assimilato ad un prestito usurario.

E quasi mai siamo in grado di sapere se questi depositi siano stati restituiti; non bisogna infatti dimenticare la tecnica usuale in questo periodo, esemplificata con grande chiarezza dal Saporì²³: atti susseguenti e concatenati tra loro spesso non venivano registrati presso lo stesso notaio in modo da essere coperti in caso di eventuali verifiche da parte delle autorità. Ciò veniva attuato con più frequenza per i grossi prestiti, specie quando erano camuffati da vendite. Non è sempre possibile scoprire il meccanismo, perché il numero

sono variabili negli anni e anche durante lo stesso anno (nel 1360 una salma viene venduta per 1 fiorino ad aprile e il 1 maggio, per 43 soldi il 24 maggio; nel 1363 per 42 soldi il 28 marzo, 3 libbre e 1/2 di provisini il 26 maggio e 3 libbre di provisini il giorno dopo; nel 1370 il 24 marzo per 3 libbre e 1/2, il 19 maggio per 4 libbre e 9 soldi, il 16 giugno per 5 libbre, e il 19 agosto per 6 libbre), non se ne può dedurre l'esatto valore e bisogna pensare che le variazioni siano dovute alla capacità contrattuale dei contraenti.

²⁰ V. per esempio Scambi/4, cc. 45v-46, 6 aprile 1368: due pescatori di Terracina ricevono dal pescivendolo Petruccio di Nuccio *Macthutii Grassi* 20 fiorini, nello stesso giorno si impegnano con un altro atto a pescare *in plagis maris Urbis* e a dare il pescato a Petruccio; il 5 giugno Petruccio presta 12 fiorini più altri quattro a *Bonusfilius*, pescatore di Gaeta, il quale gli promette di pescare per lui tra il 1 febbraio e la Pasqua dell'anno successivo e di portargli tutto il pesce (*ibid.*, c. 85v, ma v. anche cc. 48v e 49r).

²¹ V. Staglia, docc. 24 e 25, 22 gennaio 1372, e 134, 15 novembre 1372 oppure Scambi/2, c. 134, 6 ottobre 1364 oppure Scambi/8, c. 7r, 30 gennaio 1374. Anche nelle socide e nei contratti di staglio sono inseriti piccoli prestiti per iniziare l'attività: v. per esempio Giovanni di Nicola di Paolo, doc. 63, 13 settembre 1348 o Paolo di Nicola di Paolo, doc. 41, 2 marzo 1362.

²² V. per esempio un atto riportato da Giovanni di Nicola di Paolo, doc. 524, 6 giugno 1370, dove 10 fiorini sono rapportati alla quantità di panni data *in credentiam*. La data della restituzione in questo caso è molto ravvicinata: il 6 giugno viene concesso il deposito e se ne richiede la restituzione entro il mese di luglio. Ancora più manifesto è il caso di 12 libbre di provisini date in deposito dal pescivendolo Paolo Rosso a Renzo di Giovanni *Saxonis* e a Renzo di Giovanni detto *Sclavus*, i quali confessano che i soldi «fuerunt et sunt pretium unius sandoli venditi per ipsum Paulum eis» (Scambi/1, 12 giugno 1363). V. anche de Serromanis/9, c. 21r, 4 dicembre 1368: 5 fiorini dati in deposito sono il prezzo di un asino venduto dal creditore al debitore.

²³ A. SAPORÌ, *Saggio sulle fonti della storia economica medievale*, in *Studi di storia economica (Secoli XIII, XIV, XV)*, vol. I, Firenze 1955, p. 9. Negli atti di quietanza è sempre espresso il nome del notaio, che ha rogato il relativo atto di deposito: nei 2/3 dei casi si tratta di un notaio differente.

dei notai, i cui protocolli si sono conservati, è troppo basso rispetto al numero dei notai che rogavano a Roma in quegli anni.

Frequenti erano i contratti di vendita con patto di recupero, più o meno velato, che in realtà erano contratti di prestito con garanzia offerta dal bene immobile (case o vigne), che era dato in godimento al creditore fino alla restituzione della somma dovuta. Il de Serromanis ne conserva diversi²⁴: in alcuni di essi è specificato che il bene venduto potrà essere riacquistato dall'antico proprietario se e quando restituirà la somma ricevuta, con un'aggiunta di altro denaro in caso di eventuali migliorie²⁵. Con la perdita dei protocolli che si succedevano anno dopo anno non riusciamo a sapere se i beni siano tornati in possesso dei precedenti proprietari: in molti casi non doveva accadere e questo tipo di contratto era quindi vantaggioso per i *mercatores* sempre desiderosi di aumentare i loro possessi fondiari.

Questi prestiti dissimulati sfuggono però alla nostra attenzione, perché divisi in vari atti (deposito, vendita del bene, quietanza e retrovendita). Qualche volta sono desumibili dalle quietanze, quando il creditore, soddisfatto di aver ricevuto indietro il suo denaro, restituisce a sua volta un bene immobile, dichiarando che ciò avviene per un patto stretto in precedenza²⁶.

Nei testamenti l'inganno è dichiarato a piene lettere: quando il testatore sente di dover fare i conti non con gli uomini, ma direttamente con Dio, si scarica la coscienza e confessa che sono fittizi e simulati atti di compravendita da lui fatti rogare. Il *nobilis et sapiens vir* Matteo de Bacchariis, *legum doctor*, del quale abbiamo molti atti di deposito e di quietanza nei protocolli dello Scambi, nel settembre 1367 detta al suo notaio²⁷ un testamento, che è esemplare a questo riguardo: oltre a ricordare molti crediti che gli sono dovuti, confessa che sono «ficticia et simulata» gli atti di acquisto di due

²⁴ V. ad esempio de Serromanis/6, cc. 41r-42v, 16 settembre 1363: atto di vendita di una casa e patto di rivendita, e cc. 56r-57r e 57r-58v, 6 dicembre dello stesso anno, quietanza per la somma in questione e quindi rivendita della casa: quest'ultimo atto vede nelle vesti di venditrice e di acquirente le mogli degli attori dei precedenti atti. Ma vedi anche Serromani/2, cc. 4v-5r, 7 gennaio 1351 e cc. 7r-8r e 8v, 16 gennaio dello stesso anno.

²⁵ de Serromanis/8, cc. 97v-99v, 14 ottobre 1366. Giovanni del fu Stefano di Rosso di Velletri vende per 250 fiorini al monastero di S. Eufemia di Roma un casale sito nel *castrum* di Ninfa. Con un secondo atto le monache si impegnano a restituire il casale a Giovanni o ai suoi eredi per lo stesso prezzo con la clausola che le eventuali spese di miglioria verranno assommate al prezzo (*ibid.*, cc. 99v-100r).

²⁶ V. per esempio come passano da una mano all'altra quattro pezze di vigna a quarto rendere: Iacobello di Matteolo Infantis restituisce a Bucio detto Piccolante 70 fiorini in tre rate annuali (25 + 25 + 20) e riceve a sua volta una vigna, che aveva venduto tre anni prima allo stesso Bucio; nel medesimo giorno si impegna a vendere nuovamente la vigna sempre per 70 fiorini all'orefice Iacopo Omniasancti (Serromani/11, cc. 26r-27v e 28r-29r). V. anche Scambi/2, c. 75 e *ibid.*/9, c. 40r-v.

²⁷ Anche lo Scambi è ricordato nel testamento: «Item reliquid mihi Antonio notario infrascripto propter multa grata servitia, que a me confessus fuit recepisse, unum de pullis suis» (Scambi/3, c. 102v).

case²⁸; il 30 ottobre aggiunge al testamento un codicillo, in cui, tra l'altro, lascia ad Alessio de Vallatis «illos XII florenos mutuatos eidem» e confessa «in conscientia anime sue» che l'atto di vendita da lui fatto ad Alessio, concernente beni e due case, «fuit et est fictio et simulatio» e quindi non ha alcun valore²⁹.

È difficile trovare confessioni del genere in atti che non siano testamenti – anche se poi succede che i testatori non muoiano, come nel caso di Matteo de Bacchariis, che ancora nei primi mesi dell'anno seguente prosegue nella sua attività di giurista e di accumulatore di beni³⁰. Il de Serromanis ci conserva però nel suo protocollo del 1363 la dichiarazione di Lello di Corraduccio *Mastronis*, il quale confessa che alcune vendite ed alcuni acquisti di terre e case da lui fatti esistono solo sulla carta, ma non hanno alcun valore reale³¹. Anche lo Scambi raccoglie la confessione del notaio Francesco di Puccio: questi nel suo testamento dichiara che la casa e la vigna comprate da Bucio, nipote di sua moglie, in realtà «empte fuerunt per me et de pecunia mea», quindi gli atti rogati sono fittizi e devono essere cassati³².

Nei protocolli troviamo inoltre vendite di beni immobili con pagamento dilazionato o rateizzato. Il *castrum* di Pietravalle, ad esempio, viene venduto per 825 fiorini da Bucio de Capoccinis a Tuccio Mareri nel febbraio 1368; le rate sono stabilite in un atto di deposito distinto dall'atto di vendita: Lippo deve pagare 225 fiorini a maggio, poi 200 fiorini a luglio, settembre e novembre dello stesso anno³³. Il 26 maggio il procuratore di Lippo paga 220 fiorini (e non 225), dopodiché il protocollo del de Serromanis tace e noi non possiamo sapere la fine di questa transazione, anche perché le quietanze

²⁸ *Ibid.*, cc. 99v-104v, 7 settembre 1367.

²⁹ *Ibid.*, cc. 131r-132r; tra i due atti è posto (cc. 129r-130v) l'inventario dei beni di Matteo, tra i quali sono enumerati i libri – per lo più di diritto, con il relativo prezzo espresso in fiorini –, i soldi che nel testamento diceva di avere in cassa e che ora sono depositati presso Cola Tordoneri, e in più altri 520 fiorini, provenienti da una vendita di vacche – vendita, che però viene rogata quattro giorni più tardi e nel cui atto è scritto che l'acquirente ha pagato al momento 200 fiorini, riservandosi di pagare il rimanente a Natale (*ibid.*, c. 133r).

³⁰ V. Scambi/4, cc. 71-78v, 79r-80r, 24 e 25 maggio 1368. Il 25 giugno per cura della moglie Agnese, sua esecutrice testamentaria, viene steso l'inventario dei beni esistenti in casa (cc. 97v-98r): Matteo quindi muore tra il 25 maggio e il 25 giugno 1368.

³¹ de Serromanis/6, c. 17r-v, 13 giugno 1363; cc. 21v-22r e 22r-v, 20 giugno dello stesso anno; negli stessi giorni Lello fa testamento (*ibid.*, cc. 15v-17r): siamo quindi di fronte ad una crisi di coscienza? anche Lello però non muore in quell'anno 1363, in cui la peste infuriava di nuovo a Roma: nel 1372 infatti il de Serromanis roga per lui un altro testamento (de Serromanis/12, cc. 48v-51v, 24 luglio 1372).

³² Scambi/1, cc. 125r-128r. Francesco di Puccio fa testamento il 20 luglio di quel tremendo 1363, quantunque *sanus corpore*: il figlio Lorenzo, che qui viene dato per defunto, aveva testato solo nove giorni prima; Francesco invece continua ad essere nominato nei protocolli dello Scambi almeno per un anno ancora (Scambi/2, c. 90r, 1 luglio 1364).

³³ de Serromanis/9, cc. 29v-30r, 19 febbraio 1368, il deposito, e cc. 30v-32r, stessa data, la vendita.

seguenti possono essere state registrate presso altri notai³⁴.

Spesso ci si accorge che prestiti sono ugualmente nascosti sotto il nome di locazioni: la spia è data da canoni molto alti o, caso più frequente, da canoni di molti anni pagati in una sola soluzione anticipata³⁵.

Sono tutti modi per eludere i divieti ecclesiastici e sono usati indifferente-mente da laici³⁶ e da enti religiosi. Ma è sotto il nome di deposito che si attua la maggior parte delle operazioni di credito. Se abbondano i piccoli prestiti, ve ne sono anche di medi e di grandi, che superano cioè i 100 fiorini³⁷. Sono rogati con più frequenza da alcuni notai e rispecchiano la clientela di questi notai³⁸. Se il piccolo prestito in alcuni casi era quello che serviva per sopravvivere in un'economia agricola, il grande prestito è necessario ai *mercatores* per superare le difficoltà momentanee, dovute alla mancanza di denaro liquido: vediamo infatti come spesso creditori e debitori si scambiano di ruolo³⁹.

Anche per molti di questi prestiti ci sfugge la data della restituzione: sia di quella richiesta, perché spesso non è specificata nell'atto, sia di quella reale, perché ci mancano le quietanze (oppure abbiamo le quietanze e ci

³⁴ *Ibid.*, cc. 54r-55r, 26 maggio 1368. Ci sono poi altri modi per far dipendere un deposito da una vendita. Bencivenuta vende una casa sita ad Anguillara per 42 fiorini, che dichiara di aver ricevuto in momenti diversi, cioè 10 davanti al notaio e i restanti in precedenza; a questa vendita segue però un deposito: gli acquirenti della casa ricevono da Bencivenuta 24 fiorini, che dovranno restituire a Pasqua. Devo dire che qualche dubbio mi sorge circa la veridicità della dichiarazione di Bencivenuta sull'avvenuto pagamento totale (Scambi/3, cc. 82r-83v e c. 84, 12 agosto 1367). Casi del genere dovevano essere frequenti: v. infatti la dichiarazione di *Teodinucius Laurentii Iobannis de Fara* contenuta nel suo testamento (Scambi/1, cc. 153v-156v, 30 agosto 1363).

³⁵ Scambi/2, c. 81v, 16 maggio 1364: locazione di una casa per nove anni, il canone viene pagato interamente in anticipo; de Serromanis/14, c. 22r-v, 17 marzo 1379: locazione di una casa con forno per 4 anni, il canone annuo è di 1/2 fiorino e viene pagato totalmente in anticipo. C'è poi il caso di un deposito, che viene soddisfatto con una coabitazione: Giovanna, vedova di Redulfo, dà a Paolo di Tucio *Vecchie* 3 fiorini e abiterà con lui nella sua casa finché il debito non sarà estinto (de Serromanis/8, c. 92, 19 settembre 1366).

³⁶ Anche le doti potevano non essere pagate per intero: nel matrimonio tra Paolo de Veneraneriis e Iocia figlia di Lello di Corraduccio *Mastronis*, Paolo in un primo tempo riceve solo 116 fiorini dei 266 fiorini e 2/3 di un altro fiorino convenuti (de Serromanis/10, cc. 86r-93r, 14 settembre 1369). V. ancora Scambi/4, c. 30v o Scambi/10, cc. 62r-64v. Anche nei testamenti vengono ricordate doti ancora non completamente versate (Scambi/5, c. 7r).

³⁷ In questo periodo il prestito più alto, contenuto nei protocolli, è di 1000 fiorini (de Serromanis/13, cc. 51r-53v, 30 ottobre 1377).

³⁸ Non ne troviamo per esempio nel protocollo dell'Astalli; sono poco frequenti in quelli di Giovanni di Nicola di Paolo, che roga nel quartiere Monti e, salvo rare eccezioni, per una clientela legata alla campagna: sono più numerosi nei protocolli dei due Serromani, nello Scambi e nello Staglia.

³⁹ Vediamo infatti nello spazio di pochi mesi la stessa persona dare e ricevere in prestito somme anche consistenti (Serromani/12, cc. 4r-5r, 27 dicembre 1371 e c. 27 r-v, 14 marzo 1372, oppure Scambi/7, cc. 8r-v e 9r-v, 19 gennaio 1372 e c. 89r-v, 21 novembre dello stesso anno. Ciò è evidente anche nei testamenti dove si alternano confessioni di crediti da esigere e debiti da soddisfare. Cfr., su questa alternanza di ruoli, MAIRE VIGUEUR, *Classe dominante* cit., p. 9.

mancano i depositi). Nel caso fortunato, in cui possediamo tutti e due gli atti, vediamo come le date possono essere vicine tra loro: 500 fiorini prestati il 19 luglio vengono restituiti il 13 settembre⁴⁰.

Dai protocolli non risulta che in questo periodo vi sia qualcuno a Roma, che tragga dall'attività di prestatore l'unica sorgente dei suoi guadagni. Ci sono però alcuni mercanti, che in particolari periodi della loro vita si mostrano più attivi a questo riguardo: Giovanni di Palmerio Quattracci nel 1372 si espone a varie riprese e ogni volta per cifre piuttosto alte, per un totale di 1567 fiorini e mezzo⁴¹. Le somme prestate da Giovanni ci lasciano intravedere il tasso di interesse usato: il notaio, Lorenzo Staglia, ancora giovane e forse ancora inesperto, scrive che Giovanni dà in prestito 100 fiorini più altri 25, oppure 50 fiorini più altri dodici e mezzo. Sembra abbastanza logico pensare ad un tasso di interesse del 25 per cento incorporato nella somma mutuata, tasso ingente se si pensa che la maggior parte di questi depositi avevano una scadenza ravvicinata: gli atti sono rogati tra gennaio e febbraio del 1372 e le quietanze – tutte registrate, tranne una, dal nostro notaio – sono rogate tra il 30 marzo e i primi di maggio dello stesso anno⁴². Anche nei protocolli di altri notai sono registrati atti, in cui si possono intravedere tassi di interesse di questa entità⁴³.

Solo in pochi atti si parla esplicitamente di *lucrum*. Lo troviamo dichiarato nel caso di una somma affidata ad un mercante dai tutori di tre orfani: al momento della quietanza i tutori ricevono la somma in questione, cioè 509 fiorini, più il *lucrum* ricavato da questi fiorini, cioè altri 63 fiorini. Sembrerebbe un tasso dell'11 per cento, ma non è specificata la durata dell'affidamento della sostanza dei ragazzi⁴⁴. Anche in altri casi siamo

⁴⁰ de Serromanis/8, cc. 58v-59r, 19 luglio 1366 (deposito) e c. 82r-v, 13 settembre 1366 (quietanza). Ma vedi anche Staglia, i documenti citati nella nota seguente, oppure Scambi/5, c. 7: in calce al deposito rogato il 2 gennaio 1369 vi è una nota, in cui si dice che l'atto è stato cassato, perché il debito è stato pagato il 14 maggio dello stesso anno e Antonio Goioli ne ha rogato la quietanza.

⁴¹ I depositi sono tutti fatti a *campsores* e vanno da un minimo di 62 fiorini e mezzo ad un massimo di 630 – dati al *mercator* Iacopo di Meo – per un totale di 1567 fiorini e mezzo (cui si potrebbero anche sommare i 62 fiorini e mezzo prestati dal figlio Cola), v. Staglia, docc. 6, 18, 34, 37, 38, 43, 44, 50, 91, 103, 116 (Cola di Giovanni). Il Quattracci non disdegna i piccoli prestiti, tanto è vero che rilascia una quietanza per 8 libbre di provisini (doc. 84). Nello stesso anno poi lo Scambi registra altri crediti del Quattracci (Scambi/7, c. 31r e c. 31v).

⁴² Quasi tutti gli atti di deposito sono cassati, con in calce o a fianco una breve nota, in cui si attesta la restituzione: in questa nota curiosamente – o meglio più veritieramente – si dice che sono stati restituiti 100 fiorini o 50, a seconda i casi, mentre il «resto» è stato versato precedentemente. È da osservare che sono pochissimi gli atti di deposito cassati dai protocolli, anche se la quietanza è stata rogata dallo stesso notaio che ha rogato il deposito: eppure in tutte le quietanze si raccomanda che il precedente sia annullato.

⁴³ V. per esempio Serromani/2, c. 20r-v, 16 marzo 1351, in cui il deposito è di 31 fiorini e mezzo (= 25 fiorini?), oppure Scambi/6, c. 78r, 23 settembre 1370, per la stessa cifra.

⁴⁴ de Serromanis/10, cc. 75r-77v, 1 agosto 1369. Nel 1379 due dei pupilli escono di tutela e

all'oscuro del periodo intercorso tra il deposito e la riscossione del denaro, quindi è difficile calcolare il tasso di interesse⁴⁵.

Non sempre i depositi erano garantiti dai fideiussori, sui quali i creditori potevano rivalersi in caso di mancata restituzione⁴⁶; i creditori si potevano anche garantire con oggetti che ricevevano dai debitori – oltre che, come abbiamo visto, con beni immobili. È raro trovare menzione di questi pegni negli atti di deposito o nelle quietanze⁴⁷: si sarebbe infatti caduti nella confessione palese di aver esercitato usura e quindi si era passibili di condanna ecclesiastica e di multa pecuniaria. Più spesso i pegni sono dichiarati nei testamenti e consistono in oggetti d'argento, in anelli d'oro, in pietre preziose o anche in vestiario⁴⁸. Il testatore li elenca, perché non vadano

rinunciano ai loro diritti nei confronti della madre e del padrigno, nonché dei loro tutori – una dei quali era nel frattempo morta –, avendo ricevuto tutti i loro beni (*ibid.*/14, cc. 8v-10v, 11r).

⁴⁵ *Ibid.*/12, cc. 81r-82r, 24 ottobre 1372: Stefano del fu Pietro de Occidemennunis, abitante a Perugia, rilascia quietanza per 207 fiorini al fratello Lorenzo, che ha riscosso per lui 160 fiorini da Giovanni di Pietro *Guictonis* e 30 da Lorenzo di Nardo de Amertruinis, cui va aggiunto il *lucrum* derivante da questi fiorini. La somma restituita a Stefano viene data *in pecunia* e vengono detratte le spese di mantenimento sostenute da Lorenzo per la moglie di Stefano, quando questi era a Perugia per studiare. Lo stesso giorno Lorenzo dà in deposito al fratello 50 fiorini (*ibid.*, cc. 82v-83r).

⁴⁶ Talvolta infatti i fideiussori sono costretti a pagare al posto del debitore principale, altre volte vengono esentati; v. de Serromanis/8, c. 111v, 28 ottobre 1366 e *idem*/11, cc. 52v-53r e 56r, 14 e 23 ottobre 1371.

⁴⁷ V. per esempio Scambi/3, cc. 31v-32r, 12 marzo 1367: per un deposito di 100 fiorini da restituirsi entro sei mesi, viene data in garanzia una casa «terrinea, solarata et columpnata, cum salis et cameris et porticali ante se ...»; oppure Scambi/4, cc. 54r-55v, 13 aprile 1368, la garanzia di 16 fiorini, che devono essere restituiti entro maggio, è data da un cavallo baio, per il quale il debitore è tenuto a pagare le spese di vitto fino alla completa restituzione della somma. L'orefice Matteolo di Cola Quaranta restituisce 100 fiorini al medico Giacomo *quondam magistri Iohannis phisici* e questi nello stesso giorno gli dà i pegni ricevuti al momento del deposito (le due azioni sono registrate in due atti diversi: de Serromanis/8, cc. 24v-25v e 25v-26r, 25 gennaio 1366). Anche in una vendita si può trovare menzione di pegni dati in garanzia precedentemente e che si vogliono riavere: il capitolo di S. Eufemia vende un casale ai figli del mercante Lorenzo di Buccio Sarragona e motiva la decisione di vendere con il fatto che deve affrontare alcune spese urgenti (il tetto del monastero minaccia di crollare) e deve cancellare un debito di 300 fiorini contratto con il priore di S. Trifone, per il quale ha dato in pegno un turibolo d'oro, un orcio d'argento, un anello d'oro con diamante e alcuni vasi d'argento (de Serromanis/9, cc. 98v-100v e 110r-115v, 14 e 25 novembre 1368).

⁴⁸ Renza, vedova di Paluzio di Paolo Spoletino, confessa «me habere in depositum C florenos auri pro Catherina Cecchi Iohannis Palgari ... de quibus mutuavi XXIII^{or} florenos auri Andreetie Bonomine presenti et confitenti et habeo in pingiore unam tunicam de infiammata fornitam argenti, unum par zaganarum invalvatarum, IIII^{or} cucularios argenti et unum sciaiale argenti ad centum aureum» (Paolo di Nicola di Paolo, doc. 40, 2 marzo 1362). Lello di Corraducio *Mastronis*, di cui ho già parlato, nel suo testamento ricorda di essere debitore nei confronti di Lello Maddalena e di avergli dato in pegno oggetti d'argento e due zaffiri (de Serromanis/6, cc. 15v-17r, 13 giugno 1363). Ed Erminia vedova di Serromano nel giugno 1348 nelle sue ultime volontà dettate a Paolo Serromani (suo figlio?), specifica di dovere dei soldi a vari creditori e di avere impegnato una pelliccia di vaio, una coltre e due zagane d'oro (Serromani/1, cc. 13r-14v, 25 giugno 1348). E ancora v. Scambi/5, cc. 46v-48r, 23 aprile 1369 oppure de Serromanis/6, cc. 13r-14v, 9 giugno 1363.

dispersi e qualche volta lascia ai suoi esecutori testamentari il compito di vendere un altro bene al fine di riscattarli⁴⁹.

Oggetto di vendita potevano essere infine anche i diritti sui debitori, che potevano essere alienati a vantaggio del creditore, che, trovandosi in difficoltà, poteva realizzare subito del denaro liquido⁵⁰ oppure del debitore, che, trovandosi anche lui in difficoltà, poteva con il nuovo creditore avere maggiore respiro nella restituzione del suo debito.

Negli anni presi in esame i protocolli notarili non attestano l'esistenza di ebrei prestatori di professione. I prestatori attestati sono quasi tutti cristiani, tranne poche eccezioni: nella realtà economica depressa di Roma gli ebrei sono in genere piccoli commercianti e di solito nelle nostre fonti li troviamo nelle vesti di debitori più che di creditori⁵¹. Il fatto che nei protocolli non sia evidenziata l'attività di prestatori ebrei potrebbe essere spiegata con il fatto che essi sapevano leggere e scrivere e quindi potevano tener conto dei loro affari in scritture private, che sono ricordate anche nei nostri protocolli⁵². Ma ancora una volta ci aiutano i testamenti. In questi «momenti di verità», in queste «confessioni» prima del giudizio divino, troviamo menzione soltanto di piccoli prestiti fatti ad ebrei o da ebrei e di pegni di scarsa importanza dati ad ebrei⁵³: ben differente è la situazione nei riguardi dei cristiani, come

⁴⁹ Giovanni di Nicola di Paolo riporta il testamento di Pietro di Giovanni Martini, che lascia il suo puledro, perché venga soddisfatto il debito che ha con Cola Cafari (doc. 25, 18 luglio 1348); nel suo testamento Paolo del fu Cola de Marronibus ordina di vendere i muli per riscattare i pegni (anelli ed oggetti preziosi), che sono in mano ai suoi creditori (de Serromanis/6, cc. 13r-14v, 6 giugno 1363): questo testamento qualche giorno dopo viene revocato (cc. 14v-15v, 11 giugno) e non si parla più di debiti e crediti. V. ancora Scambi/1, cc. 101r-103v.

⁵⁰ Credo che questo sia il motivo che spinge Tucio di Pietro Buono, detto Boccapertuso a vendere per 150 fiorini e per 200 fiorini rispettivamente a Iacopo di Filippo detto Pecchia e a Zanolio Dal Truffo – entrambi mercanti fiorentini, ora residenti a Roma – i suoi diritti sui fratelli Gregorio e Cristoforo di Enrico – anch'essi mercanti fiorentini – per debiti appunto di 150 e 200 fiorini (de Serromanis/11, cc. 52r-53r e 54v-56r, 14 e 23 ottobre 1371) oppure tre canonici di S. Pietro, che agiscono in nome del capitolo, a vendere per 120 fiorini i diritti su un locatario che deve appunto 120 fiorini quale residuo di un canone triennale (*ibid.*/12, cc. 52r-53v, 30 luglio 1372). Se può essere chiaro il motivo della vendita, è meno chiaro il vantaggio di chi compra, a meno di non pensare che in questo caso bisogna aggiungere il tasso di interesse, che non era dichiarato all'atto di vendita.

⁵¹ V. infatti Astalli, cc. 34v-35r, 50r, 54r, 60v-61r, 92r-v, rispettivamente 26 maggio, 4 luglio, 19 luglio, 26 luglio e 19 settembre 1368: sono tutti prestiti fatti ad ebrei o quietanze a loro rilasciate. In questi atti i fideiussori sono sempre tre o quattro e sono ebrei, mentre i testimoni sono cristiani. Il prestito più alto arriva in questo protocollo a 50 fiorini ed in quello dello Scambi a 100 fiorini (Scambi/5, c. 86r, 9 agosto 1369).

⁵² Non ho trovato prestiti fatti da ebrei o quietanze da essi rilasciate: da atti diversi possiamo desumere che essi usavano scrivere delle apodisse *litteris hebraycis* (v. Scambi/3, cc. 44v-46r; *ibid.*/5, cc. 28v-30r; *ibid.*/6, c. 78r; *ibid.*/7, cc. 51r-52v). Troviamo nei protocolli notarili menzione di analoghe scritture private fatte da cristiani (v. ad esempio *ibid.*/6, c. 105r oppure *ibid.*/8, cc. 46r-47r).

⁵³ Silvestro di Lorenzo Baroncelli, canonico di S. Maria Maggiore, nel suo testamento confessa di essere in debito di 40 soldi di provisini nei confronti dell'ebreo Angelo e di 2 soldi nei confronti di un altro

abbiamo visto. All'obiezione – che potrebbe essere fatta – che siano scomparsi proprio i protocolli interessanti gli ebrei, si può rispondere che due dei notai, dei quali ci sono pervenuti i protocolli, l'Astalli e lo Scambi, rogano proprio nel rione S. Angelo, dove più folto era l'insediamento ebraico nel Trecento e alcuni dei loro atti sono rogati esclusivamente per ebrei⁵⁴.

Dalle poche note qui sopra esposte risulta chiaro che la pratica del credito non presenta a Roma tratti di originalità. È notorio che, per l'assenza della curia pontificia, la vita economica della città è stagnante. La lontananza del papa rende difficili le attività mercantili, perché manca la clientela più importante e danarosa: fenomeno confermato dalla committenza quasi nulla nel campo artistico⁵⁵. Le antiche mura aureliane contengono ampi spazi coltivati, paludi e agglomerati urbani discontinui, tranne che nei rioni racchiusi nell'ansa del Tevere. La popolazione è forse al suo minimo storico: molti studiosi ipotizzano che essa si aggirasse da un minimo di diciassettemila persone ad un massimo di venticinquemila⁵⁶. L'economia è di tipo agrario: come abbiamo visto, i prestiti piccoli sono numerosi e ripetuti, servono per la vita di ogni giorno, per la sopravvivenza nei mesi invernali; i prestiti grandi servono per gestire meglio le campagne. *Mercator* a Roma non ha un significato preciso, ma può significare mercante di panni, commerciante agricolo o anche *campstor*, cambiavalute. In questo momento i *mercatores* attuano una politica incentrata sulla terra, che acquistano o prendono in

ebreo (Serromani/3, cc. 46r-49v, 12 settembre 1352); Paolo del fu Cola Marronis lascia ai suoi esecutori testamentari il compito di riscattare pegni, che sono in mano di un ebreo e di un cristiano, per un totale di 7 fiorini (de Serromanis/6, cc. 13r-14v, 9 giugno 1363). Francesca figlia del notaio Pietro Carnefolgie e moglie del notaio Cola di Simeone lascia la terza parte dei suoi *guarnimenta*, pari a 10 fiorini, per la sua anima e vuole che di essi siano dati tre fiorini a *Salamone iudeo* figlio di Vitale, 40 soldi a Perna e 15 soldi a Leucio anch'essi ebrei. La ragione di questi lasciti non è specificata: in ogni caso bisogna osservare che in nessun altro testamento si trovano lasciti ad ebrei (Giovanni di Nicola di Paolo, doc. 22).

⁵⁴ V. per esempio Scambi/1, cc. 185r-v e 185v-186v, 8 novembre 1363: tregua di quindici giorni tra due fratelli in lite e conseguente lodo emanato da arbitri di loro scelta; il giorno seguente promessa di uno dei fratelli all'altro di liberarlo da alcuni debiti contratti a nome di ambedue. V. anche Scambi/3, cc. 28v-29r, compromesso per questioni di dote, oppure Scambi/6, cc. 4r-6r, altra pacificazione tra quattro ebrei: nell'atto sono ricordati arbitrati e sentenze rogate da altri notai. Non si arriva qui alla consistenza numerica degli atti contenuti nei protocolli quattrocenteschi studiati da ANNA ESPOSITO (*Gli ebrei a Roma nella seconda metà del Quattrocento attraverso i protocolli del notaio Giovanni Angelo Amati, in Aspetti e problemi della presenza ebraica nell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XV)*, Roma 1983, pp. 29-125). Per altre notizie sugli Ebrei nel Trecento a Roma cfr. J. CL. MAIRE VIGUEUR, *Les juifs dans la seconde moitié du XIV^e siècle: informations tirées d'un fond notarié, ibid.*, pp. 21-28.

⁵⁵ V. per questo il mio articolo *Roma nel XIV secolo. Riflessioni in margine alla lettura di due saggi usciti nella storia dell'arte italiana* Einaudi, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 91 (1984), p. 302.

⁵⁶ Cfr. V. FRANCHETTI PARDO, *Storia dell'urbanistica. Dal Trecento al Quattrocento*, Bari 1982, p. 93 e per la fine del Trecento A. ESCH, *Bonifaz IX. und der Kirchenstaat*, Tübingen 1969 (Bibliothek des deutschen historischen Instituts in Rom, 29), p. 209.

locazione per coltivarla o sfruttarla come pascolo⁵⁷. Non ci sono persone, che facciano del credito la loro unica attività, la loro sola fonte di guadagno; tanto meno, come già detto, ci sono prestatori ebrei, anzi gli Statuti del 1363 vietano espressamente che gli ebrei esercitino l'usura⁵⁸. I notai non parlano né di banchi di pegno, né di tavole. In mancanza di prestatori autorizzati e professionisti, nello spazio lasciato libero cominciano ad insinuarsi mercanti e banchieri provenienti da altre città, specie da Firenze. Nel 1371 tre mercanti fiorentini sono autorizzati dai Conservatori della città a fondare una zecca⁵⁹; essi hanno già rapporti di affari con *cives* romani⁶⁰; prima ancora, nel 1365, Ciupo di ser Francesco, *mercator de Florentia*, si occupa di affari a Venezia e a Londra per conto di abitanti di Roma⁶¹ e si potrebbero fare altri esempi. D'altra parte in questi anni, dal 1362 in poi, vengono spesso nominati *senatores* toscani⁶², tra cui fiorentini, che probabilmente portano al loro seguito dei concittadini. Quando poi il papa tornerà definitivamente a Roma, la città sarà di nuovo appetibile e quello che era un fenomeno sporadico diventerà usuale e i Fiorentini saranno i banchieri della Curia e di Roma⁶³: infatti dopo il ritorno della Curia Roma poteva di nuovo offrire capitali, mentre Firenze, anche nei momenti di crisi, era una piazza migliore per gli investimenti, dati i suoi rapporti con tutta l'Europa⁶⁴.

⁵⁷ GENNARO, *Mercanti e bovattieri* cit., p. 161.

⁵⁸ *Gli Statuti* cit., libro II, rubrica CLII, p. 172.

⁵⁹ Sono Iacopo di Filippo detto Pecchia, Zanobio Dal Truffo – che abbiamo già incontrato – e Alamando Contini: v. Serromani/12, c. 3r-v.

⁶⁰ Anche i banchieri romani estendono il loro raggio di affari a Firenze tanto che Lello Maddaleni e Guglielmo de' Rossi sentono la necessità di comprare una casa ed un podere in quella città (de Serromani/14, cc. 23r-25r).

⁶¹ Antonio Goioli, cc. 134r-137r, 138r, 151r-152v.

⁶² Cfr. A. SALIMEI, *Senatori e statuti di Roma nel Medioevo. I Senatori*, Roma 1935, pp. 112-143. Due di questi senatori toscani sono fiorentini: Rosso de' Ricci, la cui sottoscrizione si trova in atti che vanno dal gennaio al maggio 1363, e Bindo Bardi, che sottoscrive atti tra l'ottobre 1366 e l'aprile 1367. Solo nel 1376 i Fiorentini ebbero una battuta d'arresto nel loro inserimento nella vita economica romana, arresto dovuto all'interdetto lanciato alla loro città durante la guerra degli Otto Santi; cfr. A. ESCH, *Bankiers der Kirche im Grossen Schisma*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 46 (1966), pp. 348-349.

⁶³ Nel 1385 Giovanni di Bicci de' Medici è il direttore della filiale romana della banca di Vieri di Cambio e di lì a qualche anno ne diviene il capo: i Medici ebbero quindi la loro prima sede a Roma e da lì si trasferirono a Firenze nel 1397; cfr. R. DE ROOVER, *Il Banco Medici dalle origini al declino (1397-1494)*, Firenze 1970, pp. 52-59.

⁶⁴ E non solo la vita economica romana sarà influenzata dai Fiorentini, ma anche la vita culturale ed artistica, cfr. a questo proposito A. ESCH, *Florentiner in Rom um 1400. Namenverzeichnis der ersten Quattrocento-Generation*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 52 (1972), pp. 476-525, dove la situazione romana viene riassunta in modo breve, ma incisivo: «Das Rom der Renaissance ist das Rom nicht der Römer, sondern der Florentiner».

PROTOCOLLI CONSIDERATI

- Paolo Serromani - Archivio Capitolino, *Sez. I*, voll. 1-3bis: anni 1348, 1351, 1352, 1355.
Giovanni di Nicola di Paolo - Archivio di Stato, *Collegio dei notai capitolini*, 849, 1163, 1236: anni 1348, 1354, 1359, 1360, 1363, 1364, 1370.
Paolo di Nicola di Paolo - Archivio di Stato, *Collegio dei notai capitolini*, 1163: anni 1361, 1362.
Paolo de Serromanis - Archivio Capitolino, *Sez. I*, voll. 4-13: anni 1359, 1361, 1363, 1364, 1366, 1368, 1369, 1371, 1372, 1377.
Antonio Scambi - Biblioteca Vaticana, *S. Angelo in Pescheria*, I: anni 1363, 1364, 1367, 1368, 1369, 1370, 1372, 1374, 1376, 1377.
Antonio Goioli - Archivio di Stato, *Collegio dei notai capitolini*, 849: anno 1365.
Pietro Astalli - Archivio di Stato, *Collegio dei notai capitolini*, 138: anno 1368.
Lorenzo Staglia - Archivio di Stato, *Collegio dei notai capitolini*, 1703: anno 1372.